



**BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE O IL RINNOVO DI
CONTRIBUTI PER "FITTO-CASA"
A.A. 2010/11**

Emanato in attuazione delle Leggi Regionali n.2/2007 art.27 comma 2 e n. 3/2008 art.4 comma 3, ed in conformità alle direttive approvate con deliberazioni della Giunta Regionale n.29/10 del 22.05.2008 e n.46/27 del 13.10.2009, fatte salve eventuali modifiche da apportare a seguito di nuove direttive della Regione Sardegna

Art. 1 - Finalità e destinatari

Il contributo è finalizzato all'abbattimento dei costi relativi al canone di locazione.

Possono accedere al contributo gli studenti fuori sede, nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni, che si iscrivono per l'A.A. 2010/11, entro i termini consentiti:

1. all'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica e magistrale biennale;
2. alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. all'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per il triennio superiore di primo livello e il biennio superiore di secondo livello;
5. alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum" con sede in Quartu S. Elena.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria, previsti dagli artt.3 e 4 del presente bando.

Sono esclusi dal contributo gli studenti con un numero di anni di carriera superiore alla durata legale del corso di studi. Sono altresì esclusi gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Il contributo è incompatibile con la borsa di studio e/o il posto alloggio attribuiti dall'ERSU di Cagliari per il corrente anno accademico e con le borse erogate sulla base di programmi comunitari (Erasmus, Leonardo e simili).

Art. 2 – Definizione di studente fuori sede

Vengono considerati fuori sede, ai sensi dell'art.4 comma VIII del DPCM 09.04.2001, gli studenti che abbiano stipulato e registrato un regolare contratto di locazione per almeno 10 mesi nel corrente anno accademico, presso la sede universitaria relativa al corso di studi frequentato, non residenti e non appartenenti ad un nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo in uno dei comuni sottoelencati:

a) per gli studenti che frequentano la sede di **Cagliari e di Quartu S. Elena**: Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.

b) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Nuoro**: Nuoro, Oliena, Dorgali, Fonni, Galtellì, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule.

c) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Oristano**: Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba, Zeddiani, Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Nabolbia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu.

d) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Iglesias**: Iglesias, Domusnovas, Gonnessa, Villamassargia, Bacu Abis, Carbonia, Cortoghiana, Masua, Musei, Nebida, Nuraxi Figus, Portoscuso, Siliqua, Vallermosa.

e) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Ilbono**: Ilbono, Elini, Lanusei, Loceri, Tortolì, Arbatax, Villanova Strisaili.

f) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Sanluri**: Sanluri, San Gavino Monreale, Guspini, Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Sardara, Collinas, Serrenti, Nuraminis, Villamar, Barumini, Turri, Ussaramanna, Siddi, Pauli Arbarei, Lunamatrona, Furtei, Segariu, Guasila, Ortacesus, Senorbì.

g) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Sorgono**: Sorgono, Atzara, Austis, Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Tonara, Teti, Tiana.

Art. 3 – Requisiti economici

Possono accedere al contributo per “fitto-casa” gli studenti che hanno un indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEEU) del nucleo familiare non superiore a **35.000,00** euro, calcolato sulla base dei redditi percepiti nel 2009.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e della situazione economica patrimoniale equivalente (ISPE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, con l’integrazione degli ulteriori criteri di valutazione di seguito indicati:

a) i redditi e i patrimoni dei fratelli e delle sorelle compresi nel nucleo familiare dello studente concorrono alla formazione degli indicatori economici nella misura del 50%.

b) Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d’origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti: 1) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro; 2) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 8.009,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

c) I redditi e i patrimoni mobiliari percepiti all’estero, non dichiarati in Italia, sono valutati, con le stesse modalità previste per il calcolo dell’ISEE, sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno 2009, (*definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni*). I patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre 2009, sono valutati solo nel caso di fabbricati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato.

Gli indicatori determinati con le modalità integrative indicate nelle lettere a, b, c sono denominati ISEEU (indicatore situazione economica equivalente universitaria) e ISPEU (indicatore situazione economica patrimoniale equivalente universitaria).

Art. 4 – Requisiti di merito

Per gli iscritti al primo anno di tutti i livelli di corso: iscrizione regolare ai corsi di studio.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo, **ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria**, aver superato, alla data di presentazione della domanda, il numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella:

codice		corso di studio	Anno di corso					
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°
30	26	SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA	2	6	9			
97	01	SCIENZE RELIGIOSE	2	9	15			
97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31

Sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale.

Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

Gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; gli esami con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; gli esami biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei **corsi di studio attivati ai sensi della riforma universitaria**, aver conseguito, alla data di presentazione della domanda, un numero di crediti non inferiore a quello indicato nelle seguenti tabelle:

Corsi di laurea triennali			
<i>Anno di corso</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>	<i>3° anno</i>
<i>Crediti richiesti</i>		25	80

Corsi di laurea magistrale e specialistica a ciclo unico						
<i>Anno di corso</i>	<i>1°</i>	<i>2°</i>	<i>3°</i>	<i>4°</i>	<i>5°</i>	<i>6°</i>
<i>Crediti richiesti</i>		25	80	135	190	245

Corsi di laurea specialistica e magistrale biennale		
<i>Anno di corso</i>	<i>1° anno</i>	<i>2° anno</i>
<i>Crediti richiesti</i>		30

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione.

Relativamente agli studenti che si siano trasferiti da altro Ateneo all'Università degli studi di Cagliari, o da un altro corso di studi nella medesima Università, sono considerati validi gli esami superati alla data prevista dal bando di concorso, anche qualora non siano previsti nel piano di studi successivo al trasferimento.

Nel caso vi siano crediti conseguiti nel corso di laurea di provenienza che non vengano convalidati dai Consigli di classe o di corso di studio, e che non siano riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio nel corso presso cui lo studente si è trasferito, tali crediti vanno figurativamente a sommarsi a quelli convalidati.

Tale criterio di riconoscimento dei crediti si applica esclusivamente ad un solo passaggio ad altro corso di studi nella carriera del richiedente.

Art. 5 – Rinnovo del contributo

Il contributo potrà essere rinnovato fino al conseguimento del titolo relativo al corso di laurea prescelto, per un periodo massimo pari alla durata legale prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Al fine di usufruire del rinnovo per l'A.A. 2010/11, gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo, già beneficiari di contributo per l'A.A. 2009/10, devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso al concorso di cui al presente bando. Gli studenti aventi diritto al rinnovo verranno inseriti in una lista nominativa con l'indicazione dell'importo assegnato, ferme restando le modalità di erogazione previste dal presente bando.

Art. 6 – Stanziamenti, importi e ripartizione dei contributi "fitto-casa"

La somma stanziata è di euro 1.869.000,00, fatta salva l'effettiva destinazione delle somme. Potrà essere disposto un incremento del suddetto importo, a seguito della eventuale rimodulazione delle risorse rispetto agli esiti della procedura pubblica e della pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva, secondo quanto previsto dalla citata delibera di Giunta n.46/27.

Ai sensi dell'art.16 della L.R. 15.01.1991, n.7, il 2% dello stanziamento è riservato agli studenti figli di emigrati sardi che conservino la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di cui al presente bando.

Lo stanziamento è ripartito nel seguente modo:

primo anno	euro	929.514,00
figli di emigrati	euro	37.380,00
anni successivi	euro	380.363,00
rinnovi anni successivi	euro	521.743,00

L'importo massimo concedibile è di euro 1.900 annui. L'importo verrà calcolato in base al canone mensile di locazione indicato nel contratto regolarmente registrato.

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione tra i due livelli di corso di studi sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie.

La ripartizione dei contributi agli studenti iscritti ad anni successivi al primo verrà effettuata in base al numero degli studenti idonei presenti nelle graduatorie di ciascuna facoltà.

Eventuali risorse non attribuite per mancanza di aventi diritto verranno assegnate agli studenti presenti nelle altre graduatorie, in proporzione al numero degli idonei.

Art. 7 – Criteri per la formulazione delle graduatorie

1) Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno scolastico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti vengono assegnati agli studenti che nel corso degli studi delle scuole superiori abbiano conseguito il diploma in un numero di anni uguale alla durata prevista dalla scuola frequentata. Verrà detratto un punto per ogni anno in più utilizzato per conseguire il titolo di studio.

b) votazione del titolo di studio: sino a 5 punti.

5 punti vengono assegnati agli studenti con voto di maturità pari a 100; da 90 a 99, punti 4; da 80 a 89, punti 3; da 70 a 79, punti 2; da 60 a 69, punti 1.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEEU, la votazione del titolo di studio, il minor costo dell'affitto valutato su base mensile e la minore età (calcolata sulla base dell'anno solare di conseguimento del titolo di accesso al contributo regionale).

2) Per gli iscritti al primo anno delle lauree specialistiche biennali e magistrale le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno accademico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti vengono assegnati agli studenti che nel corso degli studi della laurea triennale abbiano conseguito il titolo in un numero di anni uguale alla durata legale prevista dal corso di studi frequentato. Verrà detratto un punto per ogni anno di carriera in più rispetto alla durata legale del corso di studi.

b) votazione della laurea: sino a 5 punti.

5 punti vengono assegnati agli studenti con voto di laurea pari a 110; da 105 a 109, punti 4; da 100 a 104, punti 3; da 95 a 99, punti 2; fino a 94, punti 1.

c) Crediti acquisiti oltre i 180: sino a 5 punti.

Viene attribuito un punto ogni 10 crediti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEEU, la votazione del titolo di studio, il minor costo dell'affitto valutato su base mensile e la minore età (calcolata sulla base dell'anno solare di conseguimento del titolo di accesso al contributo regionale).

3) Per gli iscritti agli anni successivi di tutti i corsi, compreso il secondo anno di laurea specialistica e magistrale le graduatorie sono distinte per facoltà e ordinate in base al numero dei crediti (o di annualità se iscritti ad un corso del vecchio ordinamento) conseguiti nell'A.A. 2009/10, ovvero dal 1 ottobre 2009 al 30 settembre 2010.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEEU, il numero complessivo dei crediti, il minor costo dell'affitto valutato su base mensile e la minore età (calcolata sulla base dell'anno solare di conseguimento del titolo di accesso al contributo regionale).

Verranno redatte due distinte graduatorie per gli iscritti al primo anno, differenziate per livello di corso.

Per gli iscritti agli anni successivi, compreso il secondo anno di laurea specialistica, verranno redatte graduatorie distinte per ciascuna facoltà. Verrà garantito almeno un contributo per ogni facoltà.

Verranno redatte specifiche graduatorie per i corsi di studio valutati in annualità.

Art. 8 - Modalità e scadenze per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it entro le ore 13.00 del **28 febbraio 2011**, pena l'esclusione. La richiesta può essere inviata da qualsiasi computer collegato alla rete internet.

La domanda dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera scolastica e/o universitaria; i dati sulle condizioni economiche della famiglia dello studente che risultano nell'attestazione ISEEU rilasciata dal CAAF e riferita ai redditi 2009.

L'attestazione ISEEU, contenente i suddetti dati, viene rilasciata senza oneri per lo studente dai centri di assistenza fiscale (CAAF) convenzionati con l'E.R.S.U. di Cagliari.

Art. 9 – Sottoscrizione della domanda e presentazione delle autocertificazioni.

Gli studenti che risulteranno idonei al concorso dovranno sottoscrivere e consegnare la domanda e l'autocertificazione degli esami, allegando copia del contratto di locazione ad essi intestato e regolarmente registrato, all'Ufficio Diritto allo Studio via Sassari 85 Cagliari, **entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie**, pena l'esclusione dal beneficio. La sottoscrizione e la consegna della copia del contratto potranno essere effettuati dal giorno dell'invio della domanda on line.

Entro il **30 novembre 2011** gli studenti beneficiari del contributo dovranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, via Sassari 85 Cagliari le quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione.

Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i livelli di corso dovranno presentare entro il 30 novembre 2011 l'autocertificazione comprovante il superamento di almeno 2 annualità o 20 crediti. Qualora non soddisfino detta condizione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

Art. 10 - Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e L.R. n.40/90)

Entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande verranno redatte le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente in via Sassari 85 Cagliari, e presso le singole sedi delle Case e delle Mense. Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati in carta semplice, all'Ufficio Diritto allo Studio via Sassari 85 Cagliari, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie.

La pubblicazione delle graduatorie definitive verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di scadenza dei ricorsi. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, via Sassari 85 Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 11 - Modalità di erogazione della prima rata e di richiesta del saldo

Il contributo verrà erogato in due rate: il 50% dell'importo concesso, secondo quanto indicato nella graduatoria, verrà erogato entro il 31 maggio 2011. Il saldo entro il 31 gennaio 2012.

Il saldo dovrà essere richiesto dai beneficiari all'Ufficio Diritto allo studio, via Sassari 85 Cagliari entro il 30 novembre 2011, corredando l'istanza con le quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione.

Gli studenti iscritti al primo anno dovranno inoltre allegare l'autocertificazione attestante il conseguimento di almeno 2 annualità o 20 crediti entro la data del 30 novembre 2011. Qualora non soddisfino detta condizione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

Art. 12 – Verifica delle autocertificazioni

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, giusto quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000 e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati degli studenti cui sia stato attribuito il beneficio per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare.

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito, fatte salve le eventuali sanzioni penali (artt. 75,76, DPR 445/2000).

Art. 13 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie e al conferimento del contributo.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, alle scuole superiori, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, numero dei componenti il nucleo familiare, Indicatore economico e patrimoniale, carriera universitaria, merito scolastico.

Relativamente al trattamento e all'informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, via Sassari 85 Cagliari; tel. 070/20191.

Cagliari, 14 giugno 2010

Il Direttore Generale f.f.
F.to Dott.ssa Carla Testa

Il Presidente
F.to Dott.ssa Daniela Noli